

Quesito in ordine alla possibilità per il magistrato di costituire una società di capitali

(Risposta a quesito del 15 giugno 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 Giugno 2005, ha adottato la seguente delibera:

"- rilevato che in data 18 ottobre 2003 il dott. ... formulava al C.S.M. il seguente quesito:

"Si è presentata al sottoscritto la favorevole occasione di investire i notevoli proventi derivanti dalla successione paterna (apertasi il ...) nell'acquisto di un immobile sito in ..., costruito dalla ... con sede in questa città, ad esclusivo uso ufficio.

Sono stato consigliato di costituire una società di capitali che si renderà acquirente del bene e, eventualmente, anche di altri immobili nei quali saranno impiegate le disponibilità liquide della menzionata successione.

In particolare questa costituenda società: a) avrebbe come unico socio il sottoscritto (salvo l'ingresso nella compagine sociale di altri stretti congiunti); b) avrebbe come unico ed esclusivo oggetto l'amministrazione dell'immobile acquisito ed, eventualmente, degli altri futuri cespiti immobiliari; c) sarebbe amministrata da un commercialista, libero professionista, nominato dall'assemblea alla carica di amministratore unico e retribuito secondo la tariffa professionale."

- rilevato che la Quarta Commissione nella seduta del 1° marzo 2004 deliberava la richiesta di formulazione di un dettagliato parere all'Ufficio Studi e Documentazione;

- rilevato che il parere dell'Ufficio Studi n. 283 del 31 maggio 2004, che si allega (omissis), conclude nel senso della compatibilità in astratto della posizione di socio di una società di capitali con la qualità di magistrato;

- ritenute condivisibili le suddette conclusioni in quanto la lettera e la ratio della norma di cui all'art. 16 Regio decreto n. 12/1941 consentono di operare una distinzione tra l'assunzione della qualità di socio di una società di capitali ed il concreto svolgimento di poteri inerenti all'esercizio dell'attività di impresa di pertinenza degli organi di amministrazione, cosicché solo in relazione all'esercizio di tali ultimi poteri si pone una situazione di incompatibilità con il divieto di cui all'art. 16 Regio decreto n. 12/41;

- ritenuto peraltro che – in conformità al principio di carattere generale posto al p.fo 1 della circolare consiliare n. 15207/1987 in materia di incarichi extragiudiziari con riferimento allo svolgimento da parte del magistrato anche delle attività c.d. libere – alla predetta valutazione in astratto deve accompagnarsi la valutazione da parte dello stesso magistrato delle compatibilità in concreto dell'attività esercitata e delle forme adottate con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di correttezza ed indipendenza richieste per l'espletamento della funzione giudiziaria e indissolubilmente connesse all'appartenenza stessa all'Ordine giudiziario;

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione."

